C I T T À D I M O D U G N O

Città Metropolitana di Bari

PROT. N. 48702 DEL 29/10/2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI VENDITA DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ (ZONA PISCINE COMUNALI)

IL SINDACO

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;
- l'ordinanza del Ministro della salute 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23 febbraio 2020, n. 45, che individua misure di contenimento della diffusione del nuovo coronavirus nei comuni interessati dal contagio;
- l'ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 26 del 1° febbraio 2020;
- l'ordinanza del Ministro della salute 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, che ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale ed ha vietato ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la dichiarazione di pandemia da parte dell'O.M.S. con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19 dell'11 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 che ha disposto ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, a seguito della dichiarazione di pandemia da parte dell'O.M.S. con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella considerazione che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
- il *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, convertito, con modificazioni, dall' *art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35*, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli *articoli 1* e *2*, comma 1;
- il *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della*

legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

- il *decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83*, convertito, con modificazioni, dall'*art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124*, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 *deliberata il 31 gennaio 2020*»;
- il *decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125*, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della *direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
- il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;
- il *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020*, recante «Ulteriori disposizioni attuative del *decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19*, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del *decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33*, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;
- l'*ordinanza del Ministro della salute 12 agosto 2020*, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 2020, n. 202;
- l'*ordinanza del Ministro della salute 16 agosto 2020*, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 agosto 2020, n. 204;
- l'*ordinanza del Ministro della salute 21 settembre 2020*, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 settembre 2020, n. 234;
- l'*ordinanza del Ministro della salute 25 settembre 2020*, recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26 settembre 2020, n. 239;
- l'*ordinanza del Ministro della salute 7 ottobre 2020* recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 ottobre 2020, n. 249;
- le *delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020*, *del 29 luglio 2020* e *del 7 ottobre 2020* con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 ad oggetto: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»", Pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 2020, n. 253, ed in particolare, l'art.1, comma 6 lett. dd) e l'allegato n.11 a detto DPCM "Misure per gli esercizi commerciali";
- il successivo D.P.C.M. 18 ottobre 2020 con cui è stato integrato il precedente DPCM del 13 ottobre;
- l'ultimo D.P.C.M. 24 ottobre 2020 emanato per l'aggravarsi della situazione relativa al contagio.

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio comunale;

RILEVATO che nell'attuale area pubblica in cui il mercato settimanale è ubicato, data la conformazione e la distribuzione delle aree espositive, non è possibile:

- il rispetto delle raccomandazioni di cui all'art.1, comma 1, lett. a) e lett. g) del DPCM 8 marzo 2020 tali da garantire la salute delle persone ed evitare gli assembramenti, molto probabili in tali circostanze;
- l'adozione di misure organizzative di cui all'art.2, lett. f) del DPCM 8 marzo 2020 tali da consentire l'accesso ai detti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli utenti;

VISTO il "*Regolamento del mercato settimanale*", approvato con Deliberazione di C.C. n. 12 del 25.03.2002;

VISTA la L.R. n.24/2015;

PRESO ATTO che le misure adottate a livello governativo pongono, come obiettivo di carattere generale, di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, prevedendo espressamente l'intervento dei Sindaci, a livello locale, per l'adozione di tutti quei provvedimenti necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che la situazione in atto impone l'adozione di misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

RILEVATO che tale orientamento è stato condiviso in maniera uniforme in ambito interistituzionale;

RAVVISATA la necessità di adottare, anche provvisoriamente, provvedimenti cautelari di sospensione del mercato settimanale - fatta salva la possibilità di recupero delle giornate di effettiva soppressione - finalizzati a ridurre le probabilità di diffusione della infezione in atto;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 commi 4 e 5 del D.L.gs. n.267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle già menzionate disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione;

PRESO ATTO che le misure adottate a livello governativo pongono, come obiettivo di carattere generale, di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità, prevedendo espressamente l'intervento dei Sindaci, a livello locale, per l'adozione di tutti quei provvedimenti necessari per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che la situazione in atto impone l'adozione di misure aggiuntive improntate alla massima tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di diffusione del contagio a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo;

RILEVATO che tale orientamento è stato condiviso in maniera uniforme in ambito interistituzionale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 commi 4 e 5 del D.L.gs. n.267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

RITENUTO, quindi, in forza dei poteri conferiti dalle già menzionate disposizioni, d'intervenire con urgenza e senza indugio, a tutela della salute e della sicurezza della popolazione.

Per quanto premesso, ritenuto e considerato, in ragione delle situazioni di fatto e ai principi e alle disposizioni di diritto sopra enunciati;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti delle norme sopravvenute:

LA SOSPENSIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE DEL VENERDÌ (*ZONA PISCINE COMUNALI*) DAL 06.11.2020 AL 27.11.2020 salvo adozione di ulteriori disposizioni;

SI RISERVA

di intervenire con ulteriori e successivi provvedimenti in relazione alle circostanze del caso, al fine di tutelare la salute nell'ambito della comunità.

AVVERTE

che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita con le sanzioni di cui all'art. 2 comma 1 del D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e all'art. 4, comma 1, del D.L. 25/03/2020 n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020 n. 35.

SI DISPONE, altresì,

che copia della presente venga trasmessa, a mezzo pec:

- alla Prefettura di Bari;
- al Comando Stazione Carabinieri di Modugno;
- al Comando di Polizia Locale;
- al Servizio 10 - Attività Produttive per la trasmissione a mezzo pec la presente, alle principali organizzazioni ed associazioni di categoria del commercio su aree pubbliche;
- al Servizio 3 – Ambiente;
- al Servizio 7 – Entrate;
- al Servizio 1 – AA.GG per la pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.modugno.ba.it – home page e albo on line.

Il Corpo di Polizia Locale della Città di Modugno con l'eventuale ausilio delle Forze dell'Ordine è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Capo dello Stato ed al TAR di Puglia rispettivamente nel termine di 120 (centoventi) giorni o 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente atto.

IL SINDACO
*F.to Ing. Nicola **BONASIA***